



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 del 04.06.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MAGGIO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **giugno** alle ore **12.50** nella Casa Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
DE LUCIA MICHELE	SINDACO	Presente
FUSCO FRANCESCO	VICE SINDACO	Assente
GUARRACINO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
GUIDA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
MANDARA ANNA	ASSESSORE	Assente

Presenti **3**

Assenti **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**.

Il Sindaco **Michele De Lucia**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

.....
Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere:

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO

Il Responsabile del Servizio

Dott. BUONOCORE VINCENZO
.....

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Positano è subentrato nella gestione del demanio ad uso turistico ricreativo e del mare territoriale in attuazione del DPR 616/77 e dell'art. 105 del Dlgs. 112/98, e che pertanto deve provvedere ad assicurare un corretto utilizzo delle spiagge e della costa in genere;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i numerosi provvedimenti succedutisi in materia, nonché da ultimo il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (in G.U. Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020);

Valutato che il citato DPCM prevede per l'uso delle spiagge (art. 1 lett. mm) i mm) che *le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità'.....*

Vista l'Ordinanza della regione Campania n. 50/2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33*”, e che recepisce il protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia, redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020;

Considerato quindi la necessità di assicurare il rispetto delle misure anti Covid-19 anche per le spiagge libere come sopra indicato al DPCM 17.5.2020 allegati 10, 17 e all'Ordinanza della regione Campania n. 50/2020 ed allegato protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia;

Ritenuto che allo stato della attuale disponibilità di bilancio e del personale in forza, peraltro non specializzato nei servizi di balneazione, non è possibile garantire il rispetto delle normative anti Covid-19 e la gestione delle spiagge libere con proprio personale, ma necessita avvalersi della prestazione lavorativa del personale di società terze, che tuttavia rispondano direttamente alle indicazioni di legge previa fissazione di regole specifiche dal comune;

Valutato di dover garantire, in via eccezionale per la stagione 2020, che la fruizione delle spiagge libere avvenga con attività vigilata e regolata a mezzo concessionari del servizio, affinché l'uso per la balneazione - con libero accesso da residenti e turisti e con tariffe predeterminate agevolate per i turisti ed in forma gratuita per i residenti (a copertura degli oneri di servizio), avvenga con la garanzia di offrire un servizio effettivo di spiaggia attrezzata e vigilata che assicuri le esigenze di distanziamento ed altre misure imposte dal Governo in fase emergenziale, tali da evitare che le aree libere si configurino come spiaggia abbandonata, in quanto di impossibile presidio e quindi non utilizzabili;

Considerato che tale attività di servizio affidata in concessione a terzi, regolata da apposita convenzione di servizio stipulata dal competente settore, verrà esercitata in modo tale che all'occorrenza si possa sempre utilizzare la spiaggia per le attività di interesse della comunità locale e di diretta rilevanza per gli usi di balneazione;

Considerato che lo svolgimento da parte di privati delle sole attività e dei servizi necessari alla gestione della spiaggia per emergenza Covid -19 si configura con requisiti di necessità in relazione alla mancanza di dipendenti da destinare ai predetti scopi; e che inoltre tale modalità di svolgimento garantirebbe la responsabilizzazione della stessa affidataria in ordine alla unicità di gestione;

Valutato che appare ipotizzabile affidare il servizio di gestione delle spiagge libere , con la garanzia dei servizi minimi essenziali di cui in seguito, valutando in primo luogo la disponibilità delle società di gestione della spiaggia in concessione posta latitante – ovvero in Consorzio degli operatori già presenti in ambiti omogenei -, così da abbattere i costi gestionali; ed anche al fine di avere la disponibilità di servizi tecnici (locali igienici, spogliatoi, locali pronto soccorso etc.) nella immediata vicinanza, così da evitare la realizzazione di apprestamenti sulla spiaggia libera e garantire efficacemente le misure di sicurezza Covid-19 in considerazione della eccezionalità della procedura e dell'urgenza connessa agli adempimenti imposti dai provvedimenti governativi; e solo in via subordinata valutare ulteriori proposte da Operatori del settore qualificati, che siano in grado di garantire i medesimi servizi;

Valutato che il costo del servizio a carico della società gerente, connesso a pulizia e sanificazione spiaggia; sistemazione con sistemi di seduta; manutenzione locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, locali pronto soccorso da asservire alla spiaggia libera, servizio soccorso a mare ed altri servizi di sicurezza Covid-19, sarebbe ristorato dalle tariffe di gestione;

Considerato che necessita avviare con urgenza e in sicurezza gli atti in vista della prossima stagione balneare;

Rilevato altresì che in mancanza degli affidamenti di cui alle premesse dovrà valutarsi quanto previsto all'art. 1 comma 9 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 -Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) in G.U. Serie Generale, n. 125 del 16 maggio 2020 per cui *il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno*

un metro, essendo impossibile provvedere direttamente alla cura e tutela delle Spiagge libere;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio ex art. 49 T.U.E.L.;

All'unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Delibera.
2. Incaricare il competente settore demanio di avviare il procedimento per l'affidamento in gestione – previa concessione demaniale – in via eccezionale e d'urgenza anche ai sensi dell'art. 38 cod. nav. per la stagione balneare fino al 30 settembre 2020 dei servizi connessi all'uso delle seguenti spiagge libere comunali in attuazione del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 1. Ambito A: Spiaggia libera in località Spiaggia Grande “Lido Positano” - come da planimetria allegata.
 2. Ambito B: Spiaggia libera in località Fornillo - come da planimetria allegata.
 3. Ambito C: Spiaggia libera in località Fiumicello - come da planimetria allegata.
 4. Ambito D: Spiaggia libera in località Arienzo - come da planimetria allegata.

con le seguenti Linee di indirizzo.

3. Prevedere che il competente settore verifichi – con apposito Avviso pubblico – la possibilità di gestione a mezzo concessione del servizio di gestione delle spiagge libere, con la garanzia dei servizi minimi essenziali di cui in seguito, valutando nell'ordine:
 - 3.1 la proposta degli operatori in Consorzio già presenti in ambiti omogenei di cui al punto 2;
 - 3.2 la proposta delle società di gestione della spiaggia in concessione posta latitante alla spiaggia libera, anche al fine di avere la disponibilità di servizi tecnici (locali igienici, spogliatoi, locali pronto soccorso etc.) nella immediata vicinanza, così da evitare la realizzazione di apprestamenti sulla spiaggia libera e garantire le misure di sicurezza Covid-19 in considerazione dell'eccezionalità della procedura e dell'urgenza connessa agli adempimenti;
 - 3.3 solo in via subordinata valutare ulteriori proposte da Operatori del settore che siano in grado di garantire i medesimi servizi;
4. Prevedere nella convenzione, per lo svolgimento dei servizi connessi all'uso della spiaggia, secondo le esigenze del capitolato concessorio, tra l'altro, che la società dovrà:
 - a. Consentire l'ingresso gratuito ai residenti del comune;
 - b. Garantire ai residenti che non riescano ad accedere in un giorno, la priorità nelle giornate successive, con annotazione in apposito registro, e segnalando eventuali anomalie;
 - c. Praticare tariffe in misura massima di € 10,00 agevolate – e a copertura dei soli costi dei servizi – anche per il noleggio, e senza occupazione stanziale, di lettini/sedie per i

- turisti non residenti che vogliono accedere, garantendo le misure di sicurezza Covid-19 nella installazione dei posti di occupazione coerenti con lo spazio disponibile complessivamente;
- d. Apprestare i servizi minimi essenziali;
 - e. Garantire la visitabilità della spiaggia ai soggetti diversamente abili;
 - f. Prestare assistenza ai bagnanti con bagnino autorizzato munito di diploma e garantire il pronto soccorso, conformemente alle vigenti ordinanze;
 - g. Garantire la disponibilità di servizi tecnici agli utenti (locali igienici, spogliatoi etc.) nelle immediate vicinanze;
 - h. Provvedere alla pulizia e sanificazione dell'arenile;
 - i. Provvedere per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia per la stagione balneare 2020 al rispetto delle disposizioni governative in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID-19 ed in particolare dei protocolli di sicurezza nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera mm) art. 1 e dell'allegato 10,17 e le altre norme applicabili del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
 - j. Provvedere in particolare a garantire la distanza di sicurezza tra i bagnanti posizionando le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), non posizionate nel posto ombrellone, garantendo la distanza di almeno 1,5 m. come previsto dal DPCM 17.5.2020 allegato 17.
 - k. Predisporre tutte le misure di sicurezza, di cui al protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia, di cui all'Ordinanza della Regione Campania n. 50/2020 e relativo Allegato sub 1;
5. Prevedere che nelle more e/o in mancanza degli affidamenti di cui alle premesse si attiverà quanto previsto all'art. 1 comma 9 del Decreto-legge 16 maggio 2020 , n. 33 -Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) in G.U. Serie Generale, n. 125 del 16 maggio 2020 per cui *il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*
6. di dichiarare, con separata votazione unanime, resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
- che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n., in data, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

IL MESSO COMUNALE
ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000);*
- è divenuta esecutiva il giorno, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000).*

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA
